

*Quaderni del Dipartimento di Diritto Pubblico*  
Università di Pisa

**Patrimonio costituzionale europeo  
e tutela dei diritti fondamentali**  
**Il ricorso diretto di costituzionalità**

*a cura di*

**Rolando Tarchi**



**G. Giappichelli editore – Torino**

# INDICE

*pag.*

## PARTE I

### IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ

ROLANDO TARCHI

IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE A TUTELA DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI: PROSPETTIVA COMPARATA E SISTEMA  
ITALIANO DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 3

MATHIAS HARTWIG

IL RICORSO COSTITUZIONALE INDIVIDUALE ALLA CORTE  
COSTITUZIONALE TEDESCA 79

JÖRG LUTHER

IL RINNOVATO INTERESSE ITALIANO PER LA *VERFASSUNG-*  
*SBESCHWERDE*: ELEMENTI DI POLITICA COSTITUZIONALE  
COMPARATA 95

KONRAD LACHMAYER

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN AUSTRIA 101

ADELE ANZON DEMMIG

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI TRA GIURISDI-  
ZIONE ORDINARIA E GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE 117

GIOVANNI BIAGGINI

IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ IN SVIZZERA 123

	<i>pag.</i>
LUIS MARÍA DIEZ-PICAZO IL RICORSO DI AMPARO NEL DIRITTO SPAGNOLO	143
RISPOSTE	160
ROBERTO ROMBOLI LA RIFORMA DELL'AMPARO COSTITUZIONALE IN SPAGNA E L'INTRODUZIONE DI UN RICORSO INDIVIDUALE DIRETTO IN ITALIA	163
MARC VERDUSSEN L'ACCESSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DEL BELGIO ATTRAVERSO IL RICORSO PER ANNULLAMENTO	197
ELENA A. FERIOLI DALL'ESPERIENZA BELGA IN MATERIA DI RICORSO INDIVI- DUALE DIRETTO ALCUNI INTERESSANTI SPUNTI DI RIFLES- SIONE PER LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE ITALIANA	211
ELENA MALFATTI LA CIRCOLAZIONE DEL MODELLO NEGLI "ALTRI" STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA	219
FRANCESCO DAL CANTO IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE NEI PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE	243
PAOLO CARROZZA IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ TRA STORIA E IDEALIZZAZIONE: LA PROSPETTIVA COMPARATISTICA	269
LUISA AZZENA IL RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EU- ROPEA COME RICORSO DIRETTO	279



	<i>pag.</i>
BARBARA RANDAZZO IL RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO COME RICORSO DIRETTO	297
PAOLO PASSAGLIA SULL'INOPPORTUNITÀ DI INTRODURRE IL RICORSO DIRET- TO INDIVIDUALE: IL DIBATTITO ITALIANO	323
VALERIO ONIDA RELAZIONE DI SINTESI: PROSPETTIVE DI AMPLIAMENTO DELL'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE	349
 PARTE II COMUNICAZIONI  	
ALBERTO EVANGELISTI LA TUTELA DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTI- TI IN ALBANIA	359
RODRIGO BRITO MELGAREJO IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE NELLA REPUBBLICA CECA	371
MATTEO MOTRONI IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ IN CROAZIA	395
PETER LEWIS GETI IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE IN POLONIA	427
FRANCESCO RANDONE IL RICORSO DIRETTO DI COSTITUZIONALITÀ NELLA FEDE- RAZIONE RUSSA	439

	<i>pag.</i>
CRISTINA NAPOLI IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVACCA	469
CRISTINA NAPOLI IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVENA	477
FRANCESCA RAIA LA TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI IN UCRAINA	487
ALESSANDRO GIACONIA IL RICORSO DIRETTO IN UNGHERIA	507

PARTE III  
APPENDICE

IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE NELLE "ALTRE" ESPE- RIENZE COSTITUZIONALI DELL'EUROPA	531
ALBANIA	531
ANDORRA	532
BOSNIA ED ERZEGOVINA	534
CIPRO	535
CROAZIA	536
ESTONIA	537
GEORGIA	538
LETTONIA	539
MACEDONIA	540
MALTA	541

	<i>pag.</i>
CRISTINA NAPOLI IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVACCA	469
CRISTINA NAPOLI IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVENA	477
FRANCESCA RAIA LA TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI IN UCRAINA	487
ALESSANDRO GIACONIA IL RICORSO DIRETTO IN UNGHERIA	507

PARTE III  
APPENDICE

IL RICORSO DIRETTO INDIVIDUALE NELLE "ALTRE" ESPE- RIENZE COSTITUZIONALI DELL'EUROPA	531
ALBANIA	531
ANDORRA	532
BOSNIA ED ERZEGOVINA	534
CIPRO	535
CROAZIA	536
ESTONIA	537
GEORGIA	538
LETONIA	539
MACEDONIA	540
MALTA	541

	<i>pag.</i>
POLONIA	542
REPUBBLICA CECA	544
RUSSIA	546
SLOVACCHIA	547
SLOVENIA	548
UCRAINA	549
UNGHERIA	550

CRISTINA NAPOLI

## IL RICORSO DIRETTO NELLA REPUBBLICA SLOVENA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La Corte costituzionale slovena. – 2.1. Composizione. – 2.2. Competenza. – 3. Il ricorso diretto. – 3.1. Legittimazione attiva. – 3.2. Oggetto, legittimazione passiva e termine di presentazione. – 3.3. Contenuto della domanda, ammissibilità e accoglimento del ricorso.

### 1. Premessa

La Slovenia, divenuta dopo la seconda guerra mondiale Repubblica federata della Jugoslavia, ha dichiarato la propria indipendenza da quest'ultima il 25 giugno del 1991 ed il successivo 23 dicembre l'Assemblea nazionale ha adottato la Carta costituzionale tuttora in vigore<sup>1</sup>. Tale documento, composto da 174 articoli, risulta diviso in dieci capitoli<sup>2</sup>, di cui ben 41, dall'art. 14 all'art. 65, sono dedicati ai diritti dell'uomo ed alle libertà fondamentali<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Dal 1991 la Costituzione slovena è stata oggetto di quattro revisioni costituzionali: con la prima (14 luglio 1997) fu permessa ai cittadini stranieri la proprietà di beni in Slovenia come conseguenza della convergenza verso l'UE; con la seconda (25 luglio 2000) si è proceduto alla costituzionalizzazione del sistema di voto proporzionale; con la terza (17 marzo 2003) si è proceduto ad una modifica espressa della Costituzione che consentisse alla stessa di entrare nell'Unione Europea e nella NATO là dove questo fosse stato il volere dei cittadini (i quali si espressero favorevolmente nel *referendum* del successivo 23 marzo); con la quarta (23 giugno 2004) si è proceduto ad un triplice intervento sul testo costituzionale: da un lato i disabili sono stati inclusi fra coloro che non possono essere discriminati nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dall'altro lato sono state introdotte delle quote c.d. «rosa» per le elezioni nazionali e locali, ed infine, si è fatta espressa menzione del diritto alla pensione come parte dei diritti alla sicurezza sociale.

<sup>2</sup> I, Disposizioni generali; II, Diritti umani e libertà fondamentali; III, Relazioni economiche e sociali; IV, Organizzazione dello stato; V, Autonomia; VI, Finanza pubblica; VII, Costituzionalità e legalità; VIII, La Corte Costituzionale; IX, Procedure per emendamenti alla Costituzione; X, Disposizioni transitorie e finali.

<sup>3</sup> In generale sull'esperienza giuridica dell'Europa orientale, v. S. BARTOLE, *Riforme costituzionali nell'Europa centro-orientale*, Il Mulino, Bologna, 1993; G. AJANI, *Diritto dell'Europa orientale*, Giappichelli, Torino, 1996; M. KRYGIER-A. CZARNOA, *The rule of law after communism. Problems and prospects in East-Central Europe*, Aldershot, Ashgate, 1998; J.P. MAS-

Infatti, dopo aver dichiarato, nel capitolo I, «*Disposizioni generali*», il carattere democratico della Repubblica Slovena<sup>4</sup>, stato unitario ed indivisibile<sup>5</sup>, in cui la sovranità appartiene al popolo<sup>6</sup>, la Costituzione in oggetto destina largo spazio all'enucleazione dei diritti e delle libertà garantiti ai singoli individui. Proclamato, in apertura del capitolo II, ed in particolare all'art. 14 Cost., il principio di uguaglianza dinnanzi alla legge di tutti i soggetti, secondo il quale «*in Slovenia a ciascuno sono assicurati uguali diritti dell'uomo e libertà fondamentali indipendentemente da nazionalità, razza, sesso, lingua, religione, ideologia politica od altra, situazione patrimoniale, origini, istruzione, stato sociale ovvero da altra circostanza personale*»<sup>7</sup>, il Costituente sloveno prosegue elencando i diritti e le libertà tutelate, dall'inviolabilità della vita dell'uomo alla libertà personale, dal diritto di azione e di difesa alla libertà di movimento, dal diritto di proprietà alla libertà di espressione.

Relativamente all'assetto istituzionale, la Slovenia è una Repubblica parlamentare con elezione diretta del Capo dello Stato<sup>8</sup>. Quest'ultimo, infatti, rappresentante dell'unità della Nazione e Capo delle forze armate, è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni<sup>9</sup>, con il limite massimo di due mandati consecutivi.

In Slovenia, vige un sistema di bicameralismo imperfetto nel quale da un lato vi è l'Assemblea nazionale (*Državni Zbor*)<sup>10</sup>, formata da 90 membri, eletti per un mandato di quattro anni (88 eletti con sistema proporzionale e 2 dalle minoranze linguistiche italiane e ungheresi), che è la camera rappresen-

---

SIAS, *Droit constitutionnel des Etats d'Europe de l'Est*, PUF-Droit fundamental, Paris, 1999; J. PRIBAN-J. YOUNG, *The rule of law in central Europe: the reconstruction of legality, constitutionalism and civil society in the post-communist countries*, Aldershot, Ashgate, 1999; ID., *Systems of justice in transition: Central European experiences since 1989*, Ashgate, USA, 2003; G. DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, Cedam, Padova, 2007.

<sup>4</sup> Art. 1 Cost.

<sup>5</sup> Art. 4 Cost.

<sup>6</sup> Art. 3, 2° comma, Cost.

<sup>7</sup> Disposizione, tuttavia, da integrare con il successivo art. 16, secondo il quale «*I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali possono essere eccezionalmente, a tempo limitato, abrogati ovvero limitati in caso di guerra e in condizioni di emergenza. I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali possono essere abrogati o limitati soltanto per il periodo della durata delle condizioni di guerra o di emergenza, tuttavia nella misura richiesta da tali condizioni e in maniera che i provvedimenti adottati non causino ineguaglianze fondate solamente su razza, appartenenza nazionale, sesso, lingua, religione, ideologia politica od altra, situazione patrimoniale, origine, istruzione, stato sociale ovvero su qualsiasi altra circostanza personale*».

<sup>8</sup> Disciplinato al capitolo IV alla lett. c), artt. 102-109 Cost.

<sup>9</sup> È eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi, art. 103, 2° comma, Cost.

<sup>10</sup> Disciplinata al capitolo IV alla lett. a), artt. 80-95 Cost.



tativa, legata al Governo dal rapporto di fiducia, i cui poteri principali sono, oltre a quello legislativo, la ratifica, a maggioranza dei due terzi dei membri, dei trattati internazionali, la facoltà di indire *referendum* per la ratifica dei trattati stessi e la nomina e la revoca dei ministri su proposta del Primo ministro. Dall'altro lato, invece, il Consiglio nazionale (*Državni Svet*)<sup>11</sup> è un'istituzione rappresentativa di interessi sociali, economici, professionali e locali composta da 40 membri di cui quattro rappresentanti di datori di lavoro, quattro rappresentanti di lavoratori dipendenti, quattro rappresentanti di agricoltori, artigiani e liberi professionisti, sei rappresentanti di attività non economiche e ventidue rappresentanti di interessi locali.

Per quanto attiene il Governo, esso<sup>12</sup> risulta composto dal Presidente e dai ministri: dopo essersi consultato con i vari capigruppo parlamentari, il Presidente della Repubblica presenta all'Assemblea nazionale il *leader* del partito o della coalizione maggioritaria affinché questo ottenga, con votazione segreta, la maggioranza dei voti di tutti i componenti. Là dove il candidato non raggiunga tale risultato, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di presentare, entro quattordici giorni, dopo essersi nuovamente consultato, un altro candidato oppure nuovamente il medesimo. Possono presentare propri candidati anche un gruppo parlamentare ovvero almeno dieci deputati. Qualora in questo periodo fossero presentate più proposte, si vota su ciascuna di esse separatamente: dapprima sul candidato del Presidente della Repubblica, poi, se questo non viene eletto, si prosegue a votare sugli altri candidati secondo l'ordine di presentazione delle proposte. Se non viene eletto alcun candidato, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale ed indice nuove elezioni, tranne nel caso in cui quest'ultima, entro ventiquattro ore, con una maggioranza di voti favorevoli dei presenti, non deliberi di procedere ad una nuova elezione del Presidente del Governo. Se, nuovamente, nessun candidato riceve la maggioranza necessaria di voti, il Presidente della Repubblica scioglie l'Assemblea nazionale ed indice nuove elezioni.

Quest'ultima ha la facoltà di votare la sfiducia al Governo soltanto eleggendo, su proposta di almeno dieci deputati e a maggioranza dei membri, un nuovo Presidente del Governo, cosicché, il Presidente sfiduciato è tenuto a gestire, insieme con i propri ministri, gli affari correnti sino al giuramento del nuovo Governo<sup>13</sup>.

Viceversa, il Capo dell'esecutivo può chiedere il voto di fiducia all'Assemblea nazionale: se al Governo non viene concesso il sostegno a maggioranza dei membri, si procede entro trenta giorni, ad eleggere un nuovo Presidente del Governo ovvero ad esprimere la fiducia, mediante una nuova votazione,

<sup>11</sup> Disciplinata al capitolo IV alla lett. b), artt. 96-101 Cost.

<sup>12</sup> Disciplinato al capitolo IV alla lett. d), artt. 110-119 Cost.

<sup>13</sup> Art. 116 Cost.

al Presidente in carica; in caso contrario il Presidente della Repubblica scioglie la Camera rappresentativa ed indice nuove elezioni. Il Presidente del Governo può ricollegare la questione della fiducia anche all'approvazione di una legge o di altra delibera da parte dell'Assemblea nazionale; se la delibera non viene approvata, si dà per votata la sfiducia al Governo<sup>14</sup>.

## 2. La Corte costituzionale slovena

La Costituzione slovena, oltre a prevedere un procedimento aggravato di revisione costituzionale<sup>15</sup>, dedica due titoli, il VII e l'VIII, rispettivamente alla «Costituzionalità» e «legalità degli atti giuridici» ed alla «Corte costituzionale»<sup>16</sup>.

Per quanto attiene più specificamente all'organo di giustizia costituzionale<sup>17</sup>, esso, costituito nel 1963, si è trasformato in vero e proprio giudice di costituzionalità nel 1991 con l'entrata in vigore della Costituzione, la quale, introducendo il principio della separazione dei poteri, ha collocato la Corte, corpo autonomo ed indipendente, al vertice del potere giudiziario per la protezione della costituzionalità, della legalità, dei diritti e delle libertà fondamentali. Essa, disciplinata dagli articoli 160 a 167 della Costituzione, trova

<sup>14</sup> Tra la richiesta del voto di fiducia e la votazione, devono trascorrere almeno quarantotto ore, in questo senso art. 117 Cost.

<sup>15</sup> O forse sarebbe preferibile dire "leggermente aggravato". L'art. 169 Cost., infatti, prevede che l'Assemblea nazionale possa modificare la Costituzione a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ed il successivo art. 170 dispone che quest'ultima sia tenuta a presentare una proposta di emendamento costituzionale agli elettori per l'adozione tramite referendum, se richiesto da almeno trentadue deputati. Un emendamento costituzionale è approvato con referendum se, raggiunto il quorum costitutivo della maggioranza degli aventi diritto al voto, venga raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

<sup>16</sup> Le fonti della giustizia costituzionale slovena sono reperibili sul sito ufficiale della stessa Corte costituzionale slovena, [www.us-rs.si/en](http://www.us-rs.si/en).

<sup>17</sup> Per uno studio comparatistico sulla giustizia costituzionale v. G. BRUNNER, *El largo tiempo impedido y finalmente conseguido control de la constitucionalidad en Europa del Este*, in *Revista de Estudios Políticos* (Nueva Época), 1993, 137 ss.; F. FEDE, *La giustizia costituzionale nei paesi dell'Est europeo*, in *Giur. cost.*, 1994, 711 ss.; S. BARTOLE, *Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune recenti esperienze dell'Europa centro-orientale*, in *Quad. cost.*, 1996, 229 ss.; G. DE VERGOTTINI (a cura di), *Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale*, Giappichelli, Torino, 2000; W. SADURSKI, *Constitutional Justice, East and West*, Kluwer Law International, The Hague, 2002; ID., *Rights before Courts – A study of constitutional courts in postcommunist States of Central and Eastern Europe*, Springer, Netherlands, 2005; S. WOJCIECH, *Rights before Courts. A study of constitutional Courts in postcommunist States of central and eastern Europe*, Springer, Dordrecht, 2005; L. PEGORARO, *Giustizia costituzionale comparata*, Giappichelli, Torino, 2007.

più compiuta regolamentazione nella Legge sulla Corte costituzionale (da ora LCC) e nelle Norme di procedura, entrate in vigore, rispettivamente, il 2 aprile 1994 ed il 25 settembre 2007.

### 2.1. *Composizione*

Per quanto attiene la composizione, essa risulta composta da nove giudici, eletti, su proposta del Presidente della Repubblica, da parte dell'Assemblea nazionale a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti<sup>18</sup>; i giudici durano in carica nove anni, non sono rieleggibili, ma, è previsto una forma di *prorogatio*, per cui alla scadenza del mandato, essi continuano a svolgere le proprie funzioni sino all'elezione del nuovo giudice<sup>19</sup>.

Requisiti necessari per essere eletti giudice della Corte costituzionale sono la cittadinanza slovena, il compimento del quarantesimo anno di età e (semplicemente) l'essere «esperto in materie giuridiche»<sup>20</sup>.

Il Presidente della Corte costituzionale, eletto a scrutinio segreto dagli e tra gli stessi giudici costituzionali per un periodo di tre anni, è sostituito in caso di impedimento temporaneo da un Vice-Presidente, eletto per lo stesso periodo e allo stesso modo del Presidente. È previsto che il Presidente della Corte notifichi al Presidente della Repubblica ed all'Assemblea nazionale la scadenza del mandato di un giudice entro e non oltre sei mesi prima della scadenza stessa, cosicché entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Presidente della Repubblica pubblica un invito a presentare candidature. Le proposte di candidature, contenenti una motivazione e l'accettazione da parte dei candidati stessi, devono essere presentate entro un periodo che non può essere inferiore a 30 giorni, o, in caso di risoluzione anticipata del mandato, non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando per i candidati.

I giudici della Corte costituzionale godono delle stesse immunità previste per i componenti l'Assemblea nazionale, la quale, peraltro, è competente a decidere su tale immunità.

### 2.2. *Competenza*

La LCC slovena, nel titolo III rubricato «*Poteri della Corte costituzionale*», individua puntualmente gli ambiti entro i quali essa è chiamata a pronunciarsi ed in particolare essi sono la conformità delle leggi con la Costitu-

<sup>18</sup> Art. 14 LCC.

<sup>19</sup> Art. 165 Cost.

<sup>20</sup> Art. 9 LCC.

zione, delle leggi e dei regolamenti con i trattati ratificati e con i principi generali del diritto internazionale, dei regolamenti con la Costituzione e con le leggi, dei regolamenti della comunità locale con la Costituzione e con le leggi, degli atti generali emanati per l'esercizio delle competenze di pubblica autorità con la Costituzione, le leggi e i regolamenti; le *denunce costituzionali* derivanti dalla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di atti individuali; le controversie giurisdizionali tra lo Stato e le comunità locali e tra le comunità locali stesse; le controversie giurisdizionali tra i giudici e le altre autorità statali; le controversie giurisdizionali tra l'Assemblea nazionale, il Presidente della Repubblica e il Governo; la incostituzionalità degli atti e delle attività dei partiti politici.

Nei titoli successivi, dal IV al X, la legge disciplina in maniera sistematica le competenze del giudice di costituzionalità, distinguendo in particolare i seguenti tipi di giudizio: quello sull'esame della costituzionalità e della legittimità dei regolamenti e degli atti generali emanati dalla pubblica autorità; quello sulla c.d. *denuncia costituzionale*; quello sulle controversie giurisdizionali tra giudici e altre autorità statali, tra l'Assemblea nazionale, il Presidente della Repubblica ed il Governo, tra Stato e comunità locali e tra comunità locali; quello relativo all'incostituzionalità degli atti e delle attività dei partiti politici; quello concernente la conferma delle elezioni dell'Assemblea nazionale; quello relativo alla possibilità di esprimere parere dei trattati ratificati con la Costituzione.

### 3. Il ricorso diretto

Per quanto più in particolare attiene alla competenza della Corte costituzionale slovena a conoscere delle c.d. *denunce costituzionali* per la violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di determinati atti<sup>21</sup>, si sottolinea come la gamma dei diritti tutelati sia molto ampia e comprenda non soltanto quelli costituzionalmente garantiti, ma anche quelli derivanti dalle Convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica Slovena.

Si prevede, infatti, che una denuncia o un ricorso costituzionale diretto possa essere presentato soltanto una volta esauriti i mezzi legalmente previsti dall'ordinamento. Eccezionalmente, tuttavia, la Corte costituzionale decide

<sup>21</sup> Art. 160, 1° comma, Cost. e titolo V della LCC dall'art. 50 all'art. 60. In generale sull'esperienza del ricorso diretto all'organo di giustizia costituzionale nell'Europa dell'Est v. J.B. CAMAZANO, *Una visión panorámica del recurso constitucional de amparo en los países de la Europa del Este (Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Macedonia, Polonia y Rusia)*, in *Revista de estudios políticos*, 2005, 193-220; H. FIX-ZAMUDIO, *El derecho de amparo en el mundo*, Porrúa, México, 2007.

in merito ad un reclamo costituzionale qualora la presunta violazione del diritto umano o della libertà fondamentale è manifestamente evidente e l'esecuzione dell'atto impugnato potrebbe dar luogo a conseguenze irreparabili per il ricorrente diretto<sup>22</sup>. La giurisprudenza costituzionale slovena, peraltro, ha sin da subito chiarito che si può presentare ricorso diretto contro una sentenza giuridicamente vincolante del giudice di seconda istanza contro cui siano stati correttamente utilizzati tutti i mezzi legali straordinari, mentre ciò non è ammesso contro una sentenza di un tribunale di prima istanza contro cui non è stato opposto appello<sup>23</sup>.

### 3.1. Legittimazione attiva

La legittimazione attiva spetta a qualunque persona fisica o giuridica la quale ritenga che i propri diritti umani ovvero le proprie libertà fondamentali siano stati violati<sup>24</sup>.

Anche il Difensore civico dei diritti umani può presentare, nei termini stabiliti per legge e col consenso del titolare del diritto, un ricorso costituzionale dinanzi al giudice costituzionale rispetto ad un caso particolare di cui si sta occupando<sup>25</sup>.

È prevista, peraltro, la possibilità, all'interno della procedura di reclamo costituzionale, di stare in giudizio attraverso l'ausilio di un rappresentante autorizzato, il quale, tuttavia, ha l'onere di esibire una procura *ad hoc* per tale tipo di giudizio, procura che deve essere stilata successivamente all'emana- zione dell'atto contro il quale si propone reclamo costituzionale<sup>26</sup>.

### 3.2. Oggetto, legittimazione passiva e termine di presentazione

Quanto all'oggetto, si possono impugnare non solo atti amministrativi, ma anche decisioni giurisdizionali e comportamenti dei pubblici poteri; è, infatti, possibile impugnare «un atto particolare di un organo statale, di una comunità locale o di una autorità legislativa»<sup>27</sup>, i quali, pertanto, rappresen- tano i legittimati passivi.

---

<sup>22</sup> Art. 51 LCC.

<sup>23</sup> Corte costituzionale, sent. 25 aprile 1995.

<sup>24</sup> Art. 50, 1° comma, LCC.

<sup>25</sup> Art. 50, 2° comma, LCC.

<sup>26</sup> Art. 50, 3° comma, LCC.

<sup>27</sup> Art. 50, 1° comma, LCC.



In merito al termine, la regola generale prevede che esso sia di 60 giorni successivi all'approvazione dell'atto contro cui è ammesso ricorso diretto, anche se nel caso in cui non venga rispettato tale termine non si può escludere che la Corte costituzionale decida di esaminare ugualmente il ricorso: essa, infatti, potrà conoscere eccezionalmente, ovvero dopo i 60 giorni, i ricorsi diretti «particolarmente fondati» i quali siano supportati da ragioni importanti<sup>28</sup>.

### 3.3. *Contenuto della domanda, ammissibilità e accoglimento del ricorso*

La denuncia costituzionale deve contenere l'atto individuale contestato, l'autorità che lo ha emanato, il numero e la data di emissione, i diritti umani o le libertà fondamentali che si asserisce essere stati violati, le motivazioni in fatto ed in diritto espressione della lesione, la data e la sottoscrizione.

La domanda deve essere presentata per iscritto e deve essere accompagnata da una copia dell'atto oggetto del ricorso, di tutti gli atti emanati in connessione con quello impugnato e da tutti i documenti su cui il ricorso si fonda<sup>29</sup>.

La decisione sull'ammissione o meno del ricorso diretto spetta ad un collegio formato da 3 giudici che si riuniscono in camera di consiglio decidendo all'unanimità.

Se la Corte ritiene che la domanda sia incompleta o che non possa essere esaminata perché priva dei dati o dei documenti richiesti dalla legge sull'organo di giustizia costituzionale, essa può concedere al ricorrente un termine entro il quale sanare il vizio<sup>30</sup> e nell'ipotesi in cui quest'ultimo trascorra invano, il ricorso sarà dichiarato inammissibile<sup>31</sup>.

Il ricorso è dichiarato inammissibile là dove la violazione dei diritti umani o delle libertà fondamentali non abbiano avuto gravi conseguenze per il denunciante<sup>32</sup>, non sussistano prove evidenti della lesione e, ancora, se dall'eventuale decisione non conseguirebbe la soluzione di un'importante questione giuridica.

La denuncia costituzionale è, invece, respinta se oggetto dell'impugna-

<sup>28</sup> Art. 52, 3° comma, LCC.

<sup>29</sup> Art. 53 LCC.

<sup>30</sup> Art. 55, 1° comma, LCC.

<sup>31</sup> Corte cost., sent. 15 marzo 1995.

<sup>32</sup> E si ritiene (art. 55 *bis* LCC) che non vi sia tale violazione in presenza di controversie aventi ad oggetto crediti di modesta entità; controversie in materia di proprietà; controversie in casi di reato minore; denunce costituzionali riguardanti decisioni sulle spese del procedimento.

zione non è un atto individuale con cui un'autorità statale, locale o comunque pubblica abbia inciso su diritti ed obblighi del denunciante; se il ricorrente non ha un interesse giuridico alla pronuncia della Corte; se il ricorso non è stato presentato nei termini previsti dalla legge; se non sono stati esauriti tutti i rimedi giuridici<sup>33</sup>; se il ricorso è stato proposto da chi non ne aveva diritto.

In caso di ritiro della denuncia da parte del ricorrente, il procedimento davanti alla Corte è sospeso.

In generale, se l'atto lesivo ha cessato di produrre effetti la Corte costituzionale non decide al riguardo, tuttavia, ciò non accade, e dunque essa decide, se esiste uno speciale interesse giuridico al riguardo, come, ad esempio, nel caso della libertà personale<sup>34</sup>.

In caso di accoglimento, la Corte costituzionale ne dà comunicazione all'autorità che ha emanato l'atto, richiedendo, eventualmente, ulteriori e necessari chiarimenti.

Tanto il collegio quanto il *plenum* possono sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato (così come della legge o di qualsiasi altra fonte o norma che regola l'esercizio del potere pubblico che sta alla base dell'atto impugnato), se si ritiene che dalla sua applicazione possa derivare un danno irreparabile<sup>35</sup>; tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, in ogni caso, qualora il ricorso non sia stato dichiarato ammissibile, la Corte non potrà decidere sulla richiesta di concessione di una misura cautelare<sup>36</sup>.

Dichiarato ammissibile il ricorso, la Corte costituzionale nella sentenza non entra nel merito della corretta applicazione del diritto da parte dei giudici ordinari, né nella valutazione della prova, salvo casi eccezionali di arbitrarietà derivante da errore manifesto o mancanza di fondamento<sup>37</sup>. Piuttosto, essa valuta la fondatezza o meno del ricorso e nel primo caso, accordando la tutela, abroga o annulla, totalmente o parzialmente, retroattivamente o *pro futuro*, l'atto impugnato, rinviando la questione all'organo competente;

---

<sup>33</sup> Il previo esaurimento degli ordinari rimedi giuridici comporta che il termine di 60 giorni decorra dal giorno in cui è stata emessa l'ultima pronuncia giurisdizionale che venga, secondo il ricorrente, a ledere i diritti umani dello stesso e che pertanto viene a costituire oggetto della denuncia di costituzionalità. Tuttavia, ai sensi dell'art. 51, 2° comma della LCC slovena, la Corte costituzionale può eccezionalmente decidere in merito ad un reclamo costituzionale, senza che siano stati preventivamente esauriti i mezzi legali, qualora la presunta violazione sia manifestamente evidente e se dall'esecuzione dell'atto possano derivare irreparabili conseguenze per il denunciante.

<sup>34</sup> Corte costituzionale, sent. 11 dicembre 2003.

<sup>35</sup> Art. 58 LCC.

<sup>36</sup> Corte costituzionale, sent. 28 febbraio 1995.

<sup>37</sup> Corte costituzionale, sentt. 26 febbraio 1998, 16 novembre 2000 e 8 marzo 2001.

qualora, poi, la Corte costituzionale ritenga che l'atto individuale tragga la sua validità da una regolamentazione essa stessa potenzialmente incostituzionale od illegale è legittimata ad avviare un procedimento per la revisione della costituzionalità o la legalità della regolamentazione medesima<sup>38</sup>.

Nell'ipotesi di annullamento retroattivo di un provvedimento individuale, la Corte costituzionale può decidere essa stessa sul diritto o sulla libertà che risultano lesi al fine di porre fine alle conseguenze prodotte dall'atto individuale annullato<sup>39</sup>; in questo senso, si sottolinea come alcuni giudici costituzionali, utilizzando l'istituto dell'opinione dissenziente, previsto nel sistema sloveno di giustizia costituzionale, hanno proposto che in casi determinati, analogamente al procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo, la Corte possa concedere un indennizzo materiale adeguato per il ricorrente anziché annullare una sentenza di un tribunale ordinario.

---

<sup>38</sup> Art. 59, 2° comma, LCC.

<sup>39</sup> Art. 60, 1° comma, LCC.



€ 62,00

